

COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Via Berni, 25 - Bibbiena

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÁ

Art. 1 (Istituzione)

È istituita, presso il Comune di Bibbiena, la Commissione comunale per la promozione delle Pari Opportunità, quale organismo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta Comunale, per l'attuazione dei principi di parità, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto ed in conformità alle vigenti normative di riferimento statali e regionali.

Art. 2 (Finalità ed obiettivi)

- 1. Finalità della Commissione è la promozione di una cultura delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale.
- 2. La Commissione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra tutte le persone e la rimozione degli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta, per la valorizzazione delle differenze di genere e l'affermazione dei principi dell'integrazione;
 - b) favorire le azioni positive e tutte quelle azioni specifiche rivolte alla molteplicità di persone e di genere, secondo i principi sanciti in sede ONU e dalla Comunità europea;
 - c) favorire la costituzione di una rete per lo scambio di competenze ed esperienze, e per lo sviluppo di sinergie per obiettivi comuni in ambito politico, culturale, associativo e del mondo del lavoro.

Art. 3 (Funzioni)

La Commissione Pari Opportunità:

- è strumento di collegamento tra gli organi istituzionali del Comune del e il territorio comunale;
- 1. si pone come soggetto propositivo e consultivo rispetto all'attività amministrativa dell'Ente al fine del raggiungimento delle proprie finalità ed obiettivi;
- 2. formula proposte e pareri (non vincolanti) per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
- 3. propone al Consiglio comunale indagini e ricerche su aspetti rilevanti del territorio, al fine di renderli pubblici con documentazione di vario genere, nonché con dibattiti, incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- 4. attua interventi e iniziative per creare memoria storica degli abitanti del Comune;
- 5. promuove interventi nella scuola per valorizzare la differenza di genere e renderla patrimonio condiviso nelle nuove generazioni;

- 6. assicura l'informazione e il coordinamento delle iniziative adottate dall'Unione europea e la collaborazione con le altre Commissioni Pari Opportunità, sia in ambito locale che nazionale;
- 7. collabora con le associazioni del territorio che hanno tra i propri fini statutari quello di promuovere la diffusione della cultura di pari opportunità.

Art. 4 (Composizione della Commissione)

1. Fanno parte della Commissione:

- a. i componenti di diritto: l'assessore delegato, i consiglieri comunali in carica (previa accettazione formale), oltre che il responsabile del servizio comunale competente o suo delegato/a);
- b. un operatore sanitario operante nel presidio ospedaliero di Bibbiena;
- c. a seguito di apposito bando di cui al successivo art. 8, saranno designati i seguenti componenti:
 - fino a quattro rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio comunale in ambito sociale, culturale e ricreativo, sportivo, etc.;
 - fino a sei cittadini residenti nel Comune che ne facciano richiesta a titolo personale.
 - fino a due rappresentanti della popolazione straniera residenti nel territorio comunale;
- 2. La Commissione può avvalersi di collaborazioni esterne, istituzionali e non.
- 3. La composizione definitiva della Commissione è approvata con atto di Giunta Comunale.

Art. 5 (Organi della Commissione)

Sono organi della Commissione:

- 1. Presidente;
- 2. Vice Presidente;
- 3. Segretario.

Art. 6 (Presidenza della Commissione)

La Commissione è presieduta dall'assessore comunale competente (Presidente). Nella prima seduta, a maggioranza dei votanti, vengono eletti un vice presidente e un segretario.

Il Presidente:

- 1. ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale;
- 2. convoca e presiede le sedute, predispone l'ordine del giorno delle riunioni, indicando gli argomenti da trattare, tenendo conto delle richieste avanzate dai singoli componenti la Commissione, dalla Giunta e dal Consiglio comunale;
- 3. coordina tutta l'attività della Commissione e ne promuove l'attuazione nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
- 4. si confronta con la Commissione sulle decisioni da prendere; qualora non ci siano i tempi necessari per convocare la Commissione, le decisioni prese dal

Presidente saranno sottoposte a ratifica della Commissione nella prima seduta successiva.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.

Il Segretario cura le procedure di convocazione, redige i verbali delle riunioni che saranno dallo stesso controfirmati unitamente al Presidente o Vice Presidente.

Art. 7 (Funzionamento della Commissione)

- 1. Le sedute della Commissione si intendono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti mentre, in seconda convocazione, sono valide se è presente almeno un terzo degli stessi; la seconda convocazione può essere prevista nella medesima data trascorsi almeno 30 minuti dalla prima;
- 2. quando qualcuno dei componenti sia impossibilitato a partecipare alla riunione, per non essere considerato assente non giustificato, deve informare con comunicazione scritta (anche tramite mail o fax) il Presidente, prima dell'inizio della riunione evidenziandone le motivazioni;
- 3. dopo tre assenze non giustificate si decade dal ruolo e la Commissione procederà ad individuare un nuovo componente sulla base delle modalità adottate in sede di nomina della stessa (relativamente al precedente art. 4, comma 1, lettera c) fino ad esaurimento delle rispettive graduatorie);
- 4. la Commissione si riunisce almeno 2 volte all'anno, su convocazione del Presidente con avviso scritto (anche tramite mail o fax) a domicilio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza l'avviso deve comunque pervenire con almeno 48 ore di anticipo;
- 5. la Commissione può essere convocata dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti, per specifici argomenti indicati nella richiesta stessa, nel termine di dieci giorni dalla sua presentazione;
- 6. delle sedute viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto all'approvazione della Commissione nella successiva riunione;
- 7. chiunque voglia far risultare a verbale proprie specifiche dichiarazioni testuali, ne deve fornire il testo scritto;
- 8. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della Giunta Comunale che l'ha nominata, ma esercita le sue funzioni, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina di quella nuova.

Art. 8 (Bando pubblico)

Relativamente ai componenti di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c), da individuarsi a seguito di emissione di specifico bando pubblico, la presentazione delle domande di partecipazione e la loro valutazione, avverrà con le modalità stabilite nel bando stesso, predisposto, sulla base del presente regolamento, dal responsabile del Servizio comunale interessato, che si rivolgerà all'associazionismo locale ed ai privati cittadini interessati ad adoperarsi per costruire pari opportunità ed incrementare una cultura che valorizzi la parità di genere.

Detto bando dovrà essere reso pubblico attraverso tutti i mezzi d'informazione locali, il sito internet del Comune ed affisso in tutto il territorio comunale.

Art. 9 (Disponibilità finanziarie)

Per la realizzazione delle attività della Commissione è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione del Comune; lo stanziamento annuo é deciso dalla Giunta Comunale in base alle effettive disponibilità economiche.

Per le proprie attività, la Commissione può attivare progetti in partenariato con soggetti esterni, chiedere finanziamenti e/o sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati.

Art. 10 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della delibera di approvazione. Da tale data è abrogato il preesistente regolamento comunale della commissione pari opportunità, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 12 aprile 2010.
- 2. Lo stesso, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni.